

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Lioussa ad uso energetico in Comune di Villar Pellice, rilasciata alla Azienda Agricola Alberto Tomio**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 813-30300 del 27/10/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Azienda Agricola Alberto Tomio – P.IVA 065324400100 - con sede legale in Borgata Lioussa - Villar Pellice, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Lioussa in Comune di Villar Pellice, ad uso energetico in misura di 250 litri/s massimi e 102 litri/s medi per produrre sul primo salto di metri 303,3 la potenza nominale media di kW 303,3 ed in misura di 250 litri/s massimi e 92 litri/s medi per produrre sul secondo salto di metri 70,3 la potenza nominale media di kW 63,4, con restituzione nel T. Lioussa in Comune di Villar Pellice;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di stabilire che, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, le utenze irrigue che beneficiano della nuova infrastrutturazione per l'irrigazione a pioggia del comprensorio, saranno oggetto di revisione d'ufficio del titolo di riconoscimento, sulla base delle effettive competenze che risulteranno dal relativo progetto definitivo;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) di accordare la concessione, ai sensi della L. 24/12/2012 n. 228, subordinatamente alla corresponsione, a favore del Consorzio BIM Pellice in ragione della potenza nominale complessiva pari a kW 366,7, dei sovracani dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Villar Pellice), secondo le quote che verranno definite in apposito riparto ed in ragione della potenza nominale complessiva pari a kW 366,7, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 8) il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9) di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e al Consorzio BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

10) il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione all'eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 2/11/2016:

"(... omissis ...)

#### **Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento riportante il giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i. e nel provvedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Il concessionario è tenuto a completare, prima dell'inizio dei lavori, il monitoraggio ante operam sulla base di quanto indicato da Arpa Piemonte nella relazione in data 6/5/2016 agli atti; il monitoraggio, con le modalità ivi descritte, dovrà proseguire senza soluzione di continuità fino a cinque anni successivi alla entrata in esercizio dell'impianto.

(... omissis ...)

#### **Art. 8 – COUSO CON L'UTENZA IRRIGUA**

Come descritto al precedente art. 4, in corrispondenza dello scarico del primo gruppo di produzione è realizzata una vasca di carico, che deve servire la rete di irrigazione a pioggia a titolo di compensazione per l'irrigazione dei terreni afferenti le Borgate Sagne, Buffa, Cognetti e Fienminuto, oggetto di antico diritto di prelievo; a tale scopo il concessionario è tenuto al rispetto, per tutta la durata della concessione ed a pena di decadenza dalla stessa, delle seguenti condizioni, che devono ritenersi vincolanti ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., non essendo intervenuto in corso di istruttoria accordo tra le parti.

In particolare il concessionario è tenuto a:

1) prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico e previa acquisizione da parte del Consorzio Irriguo di Villar Pellice (in qualità di soggetto subentrante nel titolo di riconoscimento di antico diritto) del catastino degli utenti afferenti i terreni di cui sopra, trasmettere al Consorzio medesimo il progetto definitivo della proposta di infrastrutturazione irrigua a pioggia; a seguito della presentazione del progetto il Consorzio potrà chiedere, nei successivi trenta giorni, modifiche allo stesso, per garantire una migliore funzionalità della proposta formulata (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dei pozzetti di irrigazione, caratteristiche tecniche degli stessi, ecc...); il progetto dovrà riguardare e garantire la funzionalità dell'irrigazione a pioggia dei terreni afferenti le Borgate Sagne, Cognetti e Fienminuto che al momento vengono irrigati a scorrimento dalle bealere che derivano le acque dal Torrente Lioussa, nonché dei terreni afferenti la Borgata Buffa, al momento irrigata da derivazione dal Torrente Guicciard;

2) acquisire a titolo gratuito da parte dei relativi proprietari, per il tramite del Consorzio, l'autorizzazione ad eseguire i lavori sui terreni interessati dalla infrastrutturazione irrigua, l'autorizzazione all'uso della tubazione irrigua per la restituzione nel Torrente Lioussa, secondo quanto previsto nel precedente art. 4, nonché la servitù di passaggio per accedere al tratto di tubazione dalla centrale Lioussa 2 al Torrente Lioussa per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;

- 3) nel corso della realizzazione dei lavori attuare, se del caso, le varianti di natura esecutiva che, a parità di costo complessivo dell'intervento come risultante dal computo metrico estimativo e dall'analisi dei prezzi riportati nel progetto definitivo di cui al punto 1), il Consorzio riterrà di indicare;
- 4) certificare la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto condiviso con il Consorzio, e consentire a quest'ultimo di fare altrettanto con un proprio tecnico di fiducia; a certificazione avvenuta e decorse tre stagioni irrigue consecutive di corretto funzionamento, l'impianto sarà ceduto al Consorzio a titolo gratuito, con redazione di apposito verbale di consegna e accettazione, sottoscritto tra le parti; prima della suddetta consegna gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del concessionario, successivamente saranno in carico al Consorzio irriguo; la certificazione di regolare esecuzione dei lavori dovrà essere trasmessa immediatamente alla Autorità concedente; l'esercizio dell'impianto idroelettrico non potrà essere avviato prima della avvenuta certificazione della regolare esecuzione dei lavori;
- 5) realizzare l'intervento senza oneri e spese da parte del Consorzio o dei suoi utenti; a carico di questi ultimi sarà esclusivamente l'acquisto delle lance per l'irrigazione e le eventuali manichette mobili;
- 6) garantire a titolo gratuito, per tutta la durata della concessione e nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre di ogni anno, la corretta alimentazione dell'impianto irriguo, garantendo altresì il riempimento della vasca di carico presso la restituzione del primo gruppo di produzione; in caso di carenza idrica presso l'opera di captazione idroelettrica è fatto salvo in ogni caso il rilascio del deflusso minimo vitale; ove non vi sia una competenza sufficiente a raggiungere il minimo di macchina del primo gruppo di produzione, il concessionario ha comunque l'obbligo di prelievo a beneficio delle necessità irrigue; nel caso la competenza disponibile non sia comunque sufficiente per l'alimentazione dell'impianto irriguo, dovrà provvedere in ogni caso, a propria cura e spese, a garantire il riempimento della vasca di carico mediante appresamento mobile in sezione idonea al contestuale rilascio del deflusso minimo vitale in quella sezione;
- 7) garantire in ogni momento, ai soggetti appositamente incaricati dal Consorzio, l'accesso alle parti comuni dell'impianto idroelettrico/irriguo per consentire la verifica del corretto funzionamento dell'erogazione dell'acqua;
- 8) smantellare a propria cura e spese, subordinatamente allo svolgimento delle necessarie procedure tecnico-amministrative previste all'art. 33 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., le opere di presa sui Torrenti Lioussa e Guicciard afferenti i suddetti comprensori irrigui; l'avvio di tali procedure potrà avere luogo successivamente alla consegna al Consorzio del nuovo impianto irriguo realizzato, secondo quanto previsto al precedente punto 4). In tale periodo transitorio, esclusivamente ove vi siano problemi nel funzionamento del nuovo impianto a pioggia che possano causare danno alle coltivazioni, il Consorzio potrà continuare a praticare l'irrigazione a scorrimento come per il passato, fatto salvo il rilascio del Deflusso Minimo Vitale e previa comunicazione all'Autorità concedente; in tal caso il concessionario è tenuto, per le captazioni irrigue nel tratto sotteso, a lasciare defluire in corrispondenza dell'opera di presa idroelettrica la competenza irrigua necessaria, oltre al Deflusso Minimo Vitale;
- 9) stipulare, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto e a beneficio del Consorzio irriguo, e rinnovare per tutta la durata della concessione, apposita garanzia finanziaria idonea a coprire eventuali danni causati da un prolungato impedimento delle operazioni di irrigazione che possa causare danno alle coltivazioni. L'importo di detta garanzia, che dovrà essere aggiornato ogni cinque anni, dovrà essere definito dal competente Settore regionale in base alla redditività annua del comprensorio irriguo interessato; a seguito della consegna dell'impianto irriguo di cui al precedente punto 4) la garanzia dovrà continuare a essere rinnovata, pur essendo il concessionario sollevato da eventuali responsabilità conseguenti a problematiche dell'impianto irriguo a valle della vasca di carico;

**Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)**

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/s, cui in ragione della geometria del dispositivo di presa/rilascio si aggiunge la modulazione all'aumentare del battente idrico.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"